

REGOLAMENTO COMUNALE DI

POLIZIA MORTUARIA

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 - POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE.

ART. 2 - RESPONSABILITA'

ART. 3 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

**TITOLO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

ART. 5 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

**TITOLO III
TRASPORTI FUNEBRI**

ART. 7 - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 8 - ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

ART. 9 - MODALITA' DEI TRASPORTI

ART. 10 - LUOGO E MODALITA' DI SOSTA PER I CORTEI FUNEBRI IN TRANSITO

**TITOLO IV
CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE**

ART. 11 - ELENCO CIMITERI

ART. 12 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

ART. 13 - SERVIZIO DI CUSTODIA

ART. 14 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DELIMITAZIONE DEI REPARTI.

**TITOLO V
INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI, CONSERVAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

ART. 15 - INUMAZIONI

ART. 16 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

ART. 17 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

ART. 18 - OGGETTI DA RECUPERARE

ART. 19 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

ART. 20 – CONSERVAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

TITOLO VI SEPOLTURE PRIVATE

ART. 21 - SEPOLTURE PRIVATE

ART. 22 - DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA.

ART. 23 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI

ART. 24 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

ART. 25 - MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

ART. 26 - VIGILANZA

ART. 27 - COSTRUZIONE DI CAPPELLE PRIVATE E DI TOMBE DI FAMIGLIA NELLE AREE IN CONCESSIONE.

ART. 28 - TUMULAZIONE IN LOCULI

ART. 29 - CELLETTE OSSARIO E CINERARIE

ART. 30 - MORTE DEL CONCESSIONARIO

ART. 31 - SEPOLTURE PRIVATE - SCADENZA

ART. 32 - MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA E DEI LOCULI

ART. 33 - DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

ART. 34 - RINUNCIA DI CONCESSIONE DI LOCULI

ART. 34 BIS: RETROCESSIONE DA CONCESSIONE CIMITERIALE

TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 35 - DIVIETI

ART. 36 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE.

ART. 37 - IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

**TITOLO VIII
REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE**

ART. 38 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

**TITOLO IX
TUMULAZIONI NELLE CRIPTE CIMITERIALI RISERVATE A RELIGIOSI**

ART. 39 – DISCIPLINA DELLE TUMULAZIONI NELLE CRIPTE CIMITERIALI RISERVATE A RELIGIOSI

**TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART. 40 - CONCESSIONI PREGRESSE - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.

PREMESSA

Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria regola le competenze e funzioni comunali, nonché quant'altro non previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e da altre norme di legge o regolamento a carattere nazionale o regionale, cui si rinvia.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE.

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune, in economia o mediante ditta appaltatrice, in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, del Servizio Igiene Pubblica o del medico necroscopo o medico del Distretto Socio-Sanitario, per quanto di competenza.

ART. 2 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 3 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi obbligatori o di interesse pubblico e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) l'inumazione in campo comune;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) il feretro, nonché il servizio di trasporto funebre, per le salme di persone prive di familiari o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella allegato A al presente Regolamento, di cui forma parte integrante.

ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali sono conservati a disposizione del pubblico:
 - a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - b) copia del presente Regolamento Comunale;
 - c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10.09.1990, n. 285);

- d) copia del provvedimento del Sindaco relativo alla determinazione dell'orario di apertura e di chiusura del Cimitero;
- e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie.

TITOLO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 5 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2010.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche.
8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ART. 5bis - CAMERA MORTUARIA

Ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990 e della L.R. 18/2010 art. 30, il Comune dispone di due camere mortuarie, una per ciascun cimitero, avente i requisiti previsti dall'art. 65 del citato D.P.R.

ART. 5ter - CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO

Per la disciplina delle caratteristiche e dei requisiti delle "case funerarie" e delle "sale del commiato" di cui all'art. 2, comma 2, lettera c della Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria", si applica integralmente quanto previsto nell'allegato A alla D.G.R. n. 1807 del 08/11/2011 recante Disposizioni Applicative della Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria"

ART. 6 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte é dovuta a malattia infettiva-diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 6 Bis - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

La verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro all'atto della chiusura sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, secondo le previsioni e modalità di cui all'art. 21 della alla L.R. n. 18 del 4 Marzo 2010.

ART. 6 Ter - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato.
3. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
4. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
5. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm se di zinco e non inferiore a 1,5 mm se di piombo.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
8. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventualmente addoppi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
9. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità

per il periodo necessario al trasporto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 6 Quater - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del Servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

ART. 6 Quinquies - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI

ART. 7 - TRASPORTI FUNEBRI

1. Per trasporti funebri si intendono:
 - a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione;
 - b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
 - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un Cimitero ad un altro dello stesso Comune;
 - d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

Il trasporto funebre è effettuato da ditte autorizzate.

Per i servizi di cui all'art. 3, comma 2, lettera e) del presente Regolamento il Comune incarica una ditta locale da individuare con criteri e modalità stabilite dal Regolamento comunale per l'attività contrattuale.

Il servizio svolto per conto del Comune ai sensi del predetto articolo viene effettuato con idoneo carro funebre, e secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri, assicurando, in ogni caso, che esso venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio e comprende:

- a) il trasporto della salma dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio, sempre che gli interessati non richiedano di servirsi di mezzi speciali;
- b) il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso od ovunque comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura, sempre che i familiari non richiedano di servirsi di mezzi speciali.

ART. 8 - ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi.
Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.).

ART. 9 - MODALITA' DEI TRASPORTI

1. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di urne cinerarie o di cassette contenenti ossa o resti umani. In questi casi il trasporto dovrà essere eseguito in vettura privata chiusa.
2. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi i familiari dovranno assicurare condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
3. Nel caso di cui al precedente comma il Comune è esonerato da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Per i requisiti dei mezzi di trasporto funebre si applica integralmente quanto previsto nell'allegato A alla D.G.R. n. 1807 del 08/11/2011 recante Disposizioni Applicative della Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria"

ART. 9 BIS - REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E FORMATIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

Per la disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre di cui all' art. 2, comma 2, lettera "e" della Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010 n. 18 si applica integralmente quanto previsto nell'allegato A alla D.G.R.V. 1807 del 08/11/2011 recante Disposizioni Applicative della Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria"

ART. 9 TER - RIMESSA DELLE AUTO FUNEBRI E SOSTA AUTO FUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.
3. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio.

ART. 10 - LUOGO E MODALITA' DI SOSTA PER I CORTEI FUNEBRI IN TRANSITO

Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre sono consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari, purché ciò non causi disagi alla viabilità locale.

TITOLO IV CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

ART. 11 - ELENCO CIMITERI

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- I) Cimitero di Altavilla (capoluogo)
- II) Cimitero di Valmarana (Località Valmarana).

ART. 12 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri dei residenti;
- b) i cadaveri dei cittadini onorari;
- c) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio comunale ma che abbiano avuto, almeno per 15 anni, la residenza nel comune di Altavilla Vicentina;
- d) i cadaveri delle persone nate ad Altavilla;
- e) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- f) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso.
- g) i cadaveri delle persone che siano coniuge, ascendente o discendente di primo grado, fratello o sorella, o convivente residenti nel Comune di Altavilla Vicentina, o già sepolte nel cimitero comunale.
- h) possono essere accolti nei cimiteri comunali anche cadaveri di altre persone per motivi particolari, previa autorizzazione del sindaco
- i) le fattispecie previste dall'art. 50, comma 1 d) ed e) del D.P.R. n. 285/1990: i nati morti, i prodotti del concepimento ed i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 13 - SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale o mediante convenzione con terzi, o con personale di ditta appaltatrice del Servizio.
3. Il responsabile del servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e da apposita convenzione. E' tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
4. Al responsabile incaricato, o ditta appaltatrice, è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

ART. 14 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DELIMITAZIONE DEI REPARTI

1. Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 1. campi di inumazione
 - a) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, per famiglie o collettività (cappelle private).
 - b) campi per la costruzione di sepolture private ipogee, per famiglie o collettività (tombe di famiglia).
 - c) tumulazioni individuali (loculi)
 - d) cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali
 - e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri individuali
 - f) ossario comune
 - g) cinerario comune
 - h) obitorio
 - i) camera mortuaria
 - j) campo inumazione speciale.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in esse deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO V INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI, CONSERVAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

ART. 15 - INUMAZIONI

1. Le inumazioni in campo comune devono avvenire, di norma, in fossa avente una profondità, dal piano del campo, non inferiore a metri due.

2. In presenza di particolari situazioni, dovute alla presenza di falde freatiche, infiltrazioni idriche o di altre particolari situazioni eccezionali, la fossa può avere una profondità non inferiore a metri uno e centimetri cinquanta.

3. Prima del riuso di una fossa, si dovrà procedere all'esumazione dei resti della salma precedentemente sepolta. In presenza di resti di sepolture multiple, avvenute nella stessa fossa, gli stessi devono essere esumati nella loro totalità. I resti, se non diversamente richiesto dai familiari, saranno depositati nell'ossario comune.

ART. 16 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In ogni caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni. Nella formale richiesta di nuova sepoltura in campo comune, sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, è implicita ordinanza di esumazione dei resti della precedente sepoltura nella fossa interessata.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento, previo avviso scritto ai familiari, da trasmettere entro congruo termine.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria.

ART. 17 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie possono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria oppure autorizzate dal Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo, con le modalità e per i fini di cui agli artt. 83 e 88 del D.P.R. 285/90; in ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
4. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quella tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

ART. 18 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
2. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 19 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 2 mesi.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 30 giorni.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano nella piena disponibilità del Comune.

ART. 20 – CONSERVAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a. tumulata: la tumulazione è effettuata in area cimiteriale e può avvenire in cellette individuali, in cappelle private, in tombe di famiglia o in loculo in presenza di un feretro. E' concessa la tumulazione in loculo vuoto purchè la concessione sia avvenuta in data anteriore alla richiesta di tumulazione delle ceneri;

b. affidata: nel rispetto della volontà del defunto l'urna può essere affidata a soggetto privato, per la conservazione a sua cura e responsabilità. La procedura per ottenere la concessione dell'affido e conservazione delle ceneri prevede la presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Nella istanza dovranno essere indicati:

1. i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
2. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
3. il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
4. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
5. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
6. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
7. l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;
8. I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.

TITOLO VI SEPOLTURE PRIVATE

ART. 21 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sacelli per famiglie o collettività (cappelle private), della durata di anni 99 dalla data della concessione;
 - b) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sacelli privati ipogei a tumulazione (tombe di famiglia), della durata di 55 anni dalla data della concessione;
 - c) nell'uso temporaneo di tumulazione individuali (loculi) per la durata di 35 anni dalla data della concessione;
 - d) nell'uso temporaneo di cellette ossario e cellette cinerarie per la raccolta in apposite cassette ossario dei resti mortali provenienti da cremazioni, esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 35 anni dalla data di concessione;
2. Le concessioni rilasciate in perpetuità si intendono limitate ad una durata non superiore a 99 anni, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
3. Le concessioni di cui al comma 1 lettere b), c) e d) possono essere rinnovate con diritto di prelazione da parte degli eredi, alle stesse condizioni della concessione originaria previo pagamento della tariffa intera vigente al momento del rinnovo della concessione.
4. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.
5. Le tombe di cui al comma 1 lettera a) e b) dovranno essere eseguite direttamente dai privati nel rispetto delle indicazioni tipologiche e planivolumetriche previste dal Piano Regolatore Cimiteri e di quanto previsto dall'art. 94 del D.P.R. 285/90.

Per la disciplina delle caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri di cui all' art. 2, comma 2, lettera "f" della Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria", si applica integralmente quanto previsto nell'allegato A alla D.G.R. n. 1807 del 08/11/2011 recante Disposizioni Applicative della Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria"

ART. 22 - DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA.

1. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al precedente articolo 21 comma a) e b) può essere concesso:
 - a) ad una famiglia per essa esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.

Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della cappella o della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro, nell'ambito della valenza temporale della concessione originaria.

Sono da intendersi, fra gli aventi diritto di sepoltura nella cappella privata e nella tomba di famiglia, tutte le persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile).
2. A richiesta dei concessionari oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia al momento del decesso.
3. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia, sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e con le modalità ivi indicate.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Il concessionario può disporre della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e

delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

6. E' ammessa in ogni momento la rinuncia della concessione in favore del Comune.
7. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse e a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari, nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

ART. 23 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI

1. La concessione in uso dei loculi è consentita solo nei casi previsti dall'art. 12 del presente Regolamento.
2. Ai loculi è applicabile la disciplina prevista ai punti 3, 4, 5, 6, 7 del precedente art. 22.
3. Il diritto d'uso dei loculi è riservato alla persona indicata nell'atto di concessione. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario e\o urne cinerarie.
4. Per coloro che hanno ottenuto la concessione di loculi in perpetuità, è data facoltà di chiedere l'estumulazione della salma ivi tumulata, previo eventuale adeguamento - a proprie spese - del manufatto al fine di rispettare le vigenti norme igienico sanitarie. In tale ipotesi, può essere disposto il rinnovo della concessione per una durata di anni 35, senza l'obbligo del pagamento della relativa tariffa.

ART. 24 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Nelle sepolture private potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione provvisoria, per la durata massima di anni uno, della salma di persona estranea avente i requisiti di cui al precedente articolo 12, previa formale comunicazione scritta al Comune.
2. Oltrepassato l'anno, si intende decaduto il carattere di provvisorietà e la salma dovrà essere inumata ovvero tumulata in un loculo individuale previo rilascio di regolare atto di concessione.

ART. 25 - MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, su apposito modello prestampato.
2. La concessione, per la durata prevista dal presente Regolamento, avverrà con apposito atto di concessione a firma del Direttore di Area.
3. Le eventuali spese per bolli, tasse e diritti d'ufficio saranno poste a carico del concessionario.

ART. 26 - VIGILANZA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 36, nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata senza preventiva autorizzazione, a richiesta del concessionario.
2. Tale autorizzazione è richiesta non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

ART. 27 - COSTRUZIONE DI CAPPELLE PRIVATE E DI TOMBE DI FAMIGLIA NELLE AREE IN CONCESSIONE.

1. La concessione per la costruzione di cappelle private e di tombe di famiglia nelle aree di cui all'art. 21, comma 1, lettere a) e b) deve rispettare la normativa prevista dal Piano Regolatore dei Cimiteri ed è subordinata al permesso di costruire per il progetto che si intende realizzare.
2. I lavori dovranno essere completati entro 2 anni dal loro inizio. Qualora ciò non avvenisse, al concessionario è data facoltà di ottenere un'unica proroga di un anno previa ripetizione del versamento della concessione. In caso contrario egli decadrà dal diritto.
3. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.
4. La cappella privata o la tomba potrà essere utilizzata solo dopo la comunicazione di ultimazione lavori\certificato di regolare esecuzione redatti da un tecnico abilitato.

ART. 28 - TUMULAZIONE IN LOCULI

1. Nella tariffa di concessione stabilita con deliberazione di Giunta Comunale è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
2. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.
3. Il comune determina tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, e si riserva la facoltà di fornire ed installare i suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

ART. 29 - CELLETTE OSSARIO E CINERARIE

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario contenenti i resti mortali derivanti da esumazioni od estumulazioni ordinarie;
2. Le cellette cinerarie sono destinate alla raccolta delle urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione, qualora i congiunti non facciano richiesta di affido delle ceneri;
3. Per ottenere la concessione di una celletta ossario o di una celletta cineraria, valgono le stesse modalità di cui all'art. 23.

ART. 30 - MORTE DEL CONCESSIONARIO

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, le persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 22 sono tenute a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, designando una di esse quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità.

ART. 31 - SEPOLTURE PRIVATE - SCADENZA

1. L'ufficio comunale provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata.
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 22.
3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

ART. 32 - MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA E DEI LOCULI

1. La manutenzione delle cappelle private e delle tombe di famiglia spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei loculi.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ART. 33 - DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

1. Il Comune ha facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento il Responsabile del Servizio provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere a correggere i comportamenti contemplati nel comma 1 entro il termine perentorio di 30 giorni.
3. Copie della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune.
4. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 60 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 34 - RINUNCIA DI CONCESSIONE DI LOCULI.

1. La rinuncia alle concessioni cimiteriali non utilizzate è sempre ammessa.
2. Il concessionario o l'erede legittimo, presentando l'originale atto di concessione e formale atto di rinuncia, ha diritto al rimborso di:
 - per i loculi avuti in concessione prima del 1995 un rimborso forfettario di euro 1.000,00 (mille\00)
 - per i loculi avuti in concessione dopo il 1995 il rimborso totale della somma corrisposta all'atto della concessione
 - per le altre concessioni, qualunque sia la data di rilascio, il rimborso totale della somma corrisposta all'atto della concessione

ART. 34 BIS – RETROCESSIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni cimiteriali a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti

2. I concessionari o i loro eredi dovranno richiedere la retrocessione al Comune, presentando formale domanda di retrocessione del loculo contenente gli estremi del loculo concesso e allegando copia del contratto di concessione stipulato da cui risulti il corrispettivo pagato e la durata della concessione

3. Al richiedente l'Amministrazione corrisponderà una somma calcolata secondo la seguente formula: Valore attuale del loculo diviso 2, diviso per gli anni di durata complessiva della concessione, moltiplicato per gli anni residui di durata della concessione

$$\frac{\text{VALORE ATTUALE}}{2} \times \text{ANNI RESIDUI} = \text{RIMBORSO SPETTANTE}$$

ANNI DURATA CONCESSIONE

4. per i loculi di più vecchia costruzione, che si sviluppano su 6 file, vale la seguente equivalenza rispetto alle tariffe attualmente in vigore:

i loculi in I e II fila equivalgono al prezzo attuale di quelli in I fila

i loculi in III e IV fila equivalgono al prezzo attuale di quelli in II fila

i loculi in V e VI fila equivalgono al prezzo attuale di quelli in III fila

TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 35 - DIVIETI

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.
2. In particolare è vietato:
 - a) fumare e tenere contegno chiassoso,
 - b) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
 - c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
 - d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
 - e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,
 - f) calpestare le aiuole e le sepolture e camminare al di fuori dei viali,
 - g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
 - h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
 - i) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
 - j) fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco,
 - k) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
 - l) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
 - m) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli
 - n) il divieto di cui al punto m) non si applica ai mezzi comunali, a quelli destinati dalla ditta appaltatrice del servizio all'esercizio dei compiti contrattuali, ai carri funebri per trasportare i feretri fino ai rispettivi luoghi di sepoltura, ai mezzi delle imprese funebri limitatamente per il trasporto del materiale inerente alla cerimonia funebre (fiori, vasi, ecc.) per il solo tempo

necessario per il carico e lo scarico, ai mezzi che trasportano copritomba, lapidi, accessori funerari, ecc. limitatamente per il carico e lo scarico del materiale necessario per il completamento della tomba o loculo, ai soggetti disabili non deambulanti, che utilizzano particolari apparecchi di locomozione (carrozine o simili), ai mezzi che in relazione ai lavori da eseguirsi nel cimitero siano autorizzati dal Comune.

o) chiedere l'elemosina all'interno e nelle zone limitrofe di pertinenza del cimitero.

ART. 36 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE.

a) L'installazione di lapidi copritomba e la disposizione di accessori, scritte, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso sulle lapidi a copertura delle tombe e sulle lastre a chiusura dei loculi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione\estumulazione fanno carico interamente ai richiedenti e sono subordinate alla semplice comunicazione scritta al responsabile del servizio di custodia presso il cimitero, quando non sia richiesto il permesso di costruire;

b) La comunicazione indica: il richiedente, il committente, il concessionario, l'esecutore, la sepoltura\tumulazione interessata, la data di inizio dei lavori, i materiali impiegati e le misure delle opere da realizzare nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale ha facoltà, in ogni momento, di richiedere ulteriore documentazione, di stabilire particolari prescrizioni o di inibire l'esecuzione dei lavori.

c) I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari e nei giorni stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sotto la vigilanza del responsabile del servizio di custodia presso il cimitero; nessun lavoro potrà essere eseguito nei giorni festivi, nonché negli 8 (otto) giorni precedenti e negli 8 (otto) giorni seguenti la ricorrenza dei defunti. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo subordinatamente alla comunicazione di cui sopra e per il tempo strettamente necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

d) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. I ricordi collocati sulle fosse d'inumazione, trascorso il periodo normale di 10 anni, restano di proprietà del comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro.

e) Le lapidi copritomba installate in sostituzione del cippo di cui all'art. 70 del D.P.R. 285/90 dovranno rispettare la superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm 100 dal piano di campagna, senza che vengano alterate le distanze tra una fossa e l'altra. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore al ml. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del custode. In caso di inadempienza il sindaco provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto sopra indicato, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

f) E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide dei loculi oltre i 25 cm.

ART. 37 - IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Le ditte che devono eseguire lavori nei Cimiteri sono tenute ad esibire la comunicazione di cui all'articolo precedente o il permesso di costruire al responsabile del servizio di custodia presso il cimitero e devono agire nel pieno rispetto del presente Regolamento, di eventuali prescrizioni e/o divieti imposti dall'Amministrazione Comunale e dei principi di correttezza e decoro richiesti dal carattere del luogo.

TITOLO VIII REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

ART. 38 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

- È istituito il registro per la cremazione, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale del Veneto n. 24 del 25 settembre 2009.
- Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
- Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
- In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
- La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

TITOLO IX TUMULAZIONI NELLE CRIPTE CIMITERIALI RISERVATE A RELIGIOSI

ART. 39 – DISCIPLINA DELLE TUMULAZIONI NELLE CRIPTE CIMITERIALI RISERVATE A RELIGIOSI

Le tumulazioni nelle cripte cimiteriali sono riservate alle salme di religiosi di entrambi i sessi che siano:

- residenti nel Comune di Altavilla Vicentina alla data del decesso, oppure
- nati ad Altavilla Vicentina, oppure
- parenti entro il II grado di deceduti già sepolti nei cimiteri comunali oppure di persone residenti ad Altavilla Vicentina da almeno 20 anni

Le salme vengono accolte, su richiesta degli eredi aventi titolo, per la durata di 35 anni. Qualora la salma fosse stata tumulata precedentemente in altra sepoltura, verrà conteggiato anche il periodo precedente per la determinazione della scadenza.

Allo scadere del termine dei 35 anni, previo pubblico avviso, si procede alla estumulazione per la riduzione dei resti ossei in cassetina e collocazione nelle celle ossario all'interno della stessa Cripta, se non interviene altra diversa volontà degli eredi aventi titolo in merito alla destinazione.

In caso di mancata mineralizzazione si ritumula la salma per altri 5 anni.

Gravano a carico dell'Amministrazione comunale i costi relativi a:

tumulazione (diritti di apertura loculo)

estumulazione ordinaria con riduzione e ricollocazione in celletta ossario (allo scadere dei 35 anni)

Sono a carico degli eredi aventi titolo adempimenti e costi relativi a:
iscrizione funebre da apporre obbligatoriamente sulla lastra chiudi-loculo all'atto della tumulazione
operazioni per eventuali altre destinazioni della salma\ceneri\resti mortali a richiesta degli eredi aventi titolo, in qualsiasi tempo.”

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 40 - CONCESSIONI PREGRESSE - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatto salvo, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione.
2. Salvo quanto previsto al comma precedente il presente Regolamento diverrà efficace a seguito pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni successivamente all'omologazione di competenza ULSS e da quella data sarà da considerarsi abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 21 del 29\04\2013

Art. 41 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme statali e regionali vigenti i relative circolari interpretative e, in particolare:

- al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
- alla Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”
- alla D.G.R. n. 1807 del 08/11/2011 recante Disposizioni Applicative della Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”

**ALLEGATO A TARIFFE E DIRITTI
DA FISSARSI A CURA DELLA GIUNTA COMUNALE**

TABELLA 1 - TARIFFE DELLE CONCESSIONI

1. Concessione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi) per la durata di anni 35:

fila	_____	Euro

2. Concessione di aree per costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività (cappelle private) per la durata di anni 99 come segue:

al mq/ Euro _____

3. Concessione di aree per costruzione di sepolture private a tumulazione ipogea per famiglie e collettività (tombe di famiglia ipogee) per la durata di anni 55, come segue:

al mq/ Euro _____

4. Concessione di cellette ossario per la raccolta di resti mortali provenienti da esumazioni, estumulazioni ordinarie per la durata di anni 35: Euro _____

5. Rinnovo delle concessioni di cui al punto 1 per una durata di 35 anni: Euro _____

6. Rinnovo delle concessioni di cui al punto 2 per una durata di 99 anni: Euro _____/mq.

7. Rinnovo delle concessioni di cui al punto 3 per una durata di 55 anni: Euro _____/mq.

TABELLA 2 – DIRITTI

Tumulazione in cappella\tomba di famiglia e disposizione di accessori, scritte, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso	€
Tumulazione in loculo\ossario\cinerario e disposizione di accessori, scritte, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso	€
Inumazione e installazione di copritomba\ accessori, scritte, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso	€
Esumazioni\estumulazioni ordinarie	€
Esumazioni\estumulazioni straordinarie	€
Spargimento ceneri (con operatore)	€
Apertura loculo\ossario\cinerario per ispezione	€
Apertura cappella\tomba di famiglia per ispezione	€
Rilascio autorizzazione trasporto per\dall'estero	€